

# Relazione sul disegno di legge C. 2561 Governo, recante “Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia”

Audizione 11 novembre presso XII Commissione Affari sociali, Camera dei deputati sul c.d. “Family Act”.

## Premessa

Innanzitutto, è opportuno sottolineare che un piano nazionale per il sostegno e la valorizzazione della famiglia esige un discorso più ampio rispetto alla semplice erogazione di contributi, detrazioni, e quant’altro.

In primo luogo, vi è la dimensione culturale. Non entro approfonditamente nel merito perché sarebbe un argomento troppo ampio. Tuttavia, è chiaro che se i giovani non percepiscono il fondare una famiglia, unendosi stabilmente nel matrimonio, come un valore; se non sono consapevoli della profonda gioia e ricchezza di mettere al mondo dei figli, nonostante gli ovvi sacrifici, senza posporre troppo nel tempo il progetto familiare, qualsiasi tentativo di rinascita demografica è destinato a fallire.

In secondo luogo, sarebbe necessario un Fisco a misura di famiglia: ad esempio, introducendo il quoziente familiare sul modello francese, con correzioni per non svantaggiare i redditi familiari bassi. Vi è peraltro un riferimento nell’introduzione e nell’art. 8 del ddl a “una più ampia riforma fiscale” nell’ambito della quale sarebbero rese disponibili risorse mediante l’abolizione o la modifica di alcune misure vigenti.

In terzo luogo, sarebbe necessaria una riforma del mondo e del mercato del lavoro per adempiere finalmente a tutti i precetti costituzionali. Non solo quelli contenuti negli articoli 30 e 31 della Costituzione ma anche negli articoli 36 e 37.

Cost. Art. 36.

*Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.*

La Costituzione sembra esigere condizioni del mercato del lavoro che garantiscano al **singolo** lavoratore, padre o madre di famiglia, una retribuzione sufficiente al sostentamento di tutta la famiglia.

Cost. Art. 37.

*La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.*

Mi rendo conto che si tratta di problemi difficili da risolvere nell'ambito di un unico atto legislativo. Però, credo che siano temi che devono essere affrontati in via prioritaria vista l'importanza della questione demografica e delle politiche sulla famiglia.

## Considerazioni generali

È sicuramente condivisibile l'intento generale espresso nell'introduzione e nell'articolo 1.

Non si possono evidenziare abbastanza le considerazioni contenute nell'introduzione del ddl sulla gravità della situazione che sta vivendo l'Italia dal punto di vista demografico. Dovrebbe essere trattata come una vera e propria emergenza nazionale: non solo per una questione "numerica" relativa alla diminuzione della popolazione ma anche per una ragione di "equilibrio" demografico tra le varie generazioni. La tipica "piramide demografica" delle società giovani e sane è diventata nel nostro caso una sorta di rombo e potrebbe presto diventare una piramide rovesciata, con una prevalenza di persone anziane. Questa situazione genererebbe un peggioramento esponenziale degli squilibri intergenerazionali che si manifesterebbe in modo critico nell'ambito del mercato del lavoro, del sistema di assistenza e previdenza sociale e del sistema sanitario.

Se c'è, quindi, una sola realtà sulla quale lo Stato italiano dovrebbe essere disposto a investire tutto il possibile, è proprio la famiglia.

## Analisi delle singole disposizioni

### Alcuni aspetti positivi

Analizzando nello specifico le previsioni del disegno di legge, il principio dell'assegno universale, esente da tassazione a favore di tutte le famiglie con figli a carico è giusto e condivisibile, così come l'ipotesi che tale assegno possa essere corrisposto fino alla maggior età dei figli.

Se questo è un passo nella direzione di un cambio di paradigma nel sostegno alle famiglie da parte dello Stato, ben venga. È certamente ora che lo Stato italiano abbandoni quella sostanziale indifferenza verso la famiglia che lo colloca ancora tra gli ultimi paesi in Europa per quanto riguarda la promozione della famiglia e le politiche demografiche.

Tra gli altri aspetti positivi evidenzio:

- L'estensione della disciplina dei congedi parentali anche ai lavoratori autonomi.
- Il valore sociale delle attività educative e di apprendimento formale e non formale dei figli.
- La volontà di introdurre misure di sostegno per i figli affetti da patologie fisiche e non fisiche, comprese la diagnosi e la cura di disturbi specifici dell'apprendimento.

## Osservazioni critiche

È necessario in ogni caso assicurare che le “promesse” contenute nel disegno di legge non rimangano sulla carta e non siano almeno parzialmente vanificate poi in sede di decreto legislativo del Governo.

Infatti, vi sono criticità per quanto riguarda la copertura finanziaria: il comma 2 dell’art. 8 fa riferimento ad altri meramente eventuali *“provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie”*.

Vi sono diversi punti in cui sembra che siano stati posti dei limiti “massimi” al Governo nell’ambito della delega ma non ci sono quasi mai limiti “minimi”. Ad esempio:

- il disegno di legge non indica un importo minimo dell’assegno universale;
- l’art. 2, c. 2, lett. d, dispone che l’assegno universale *“è attribuito fino al limite di età determinato dal decreto legislativo delegato, ... ma comunque non oltre il diciottesimo anno”*. Qui vi è un limite superiore: perché non introdurre un limite inferiore, vincolando il Governo a un’età minima fino alla quale dovrà essere erogato l’assegno?
- Molti hanno già menzionato la criticità della mancanza di una sorta di “clausola di salvaguardia” che impedisca l’eventualità che alcune famiglie, con la riforma delle misure di sostegno, percepiscano meno di quanto percepiscono attualmente.

Inoltre, non sembra condivisibile che il sostegno alla conciliazione dei tempi di lavoro e di vita e al lavoro femminile passi solo attraverso il sostegno ai costi sostenuti dai genitori per le attività di supporto - quali ad esempio asili nido e scuole per l’infanzia - o attraverso la previsione di deduzioni o detrazioni delle spese per collaboratori domestici. Se infatti è giusto prevedere incentivi economici affinché in ogni territorio l’offerta di tali servizi sia commisurata alla domanda reale, nonché prevedere un sostegno economico diretto alle famiglie che intendono avvalersi di tali servizi, tuttavia, così come attualmente configurato, il dispositivo di legge esclude dai benefici tutte le famiglie che decidano di conciliare tempi di lavoro e cura dei figli mediante il lavoro domestico di uno dei due genitori.

In particolare, sembra curioso che un disegno di legge che è pensato per favorire la formazione e il rafforzamento della famiglia, dedichi molte disposizioni (praticamente tutto l’articolo 5) all’incentivazione soltanto del lavoro femminile non domestico. Sembra che il disegno di legge sia ancorato all’idea per cui il lavoro domestico è una forma di non-lavoro o una forma inferiore di lavoro, rispetto all’attività lavorativa usualmente intesa, soggetta alla concorrenza. Al contrario, il genitore che sceglie di dedicarsi totalmente o prevalentemente alla cura dei figli e alle faccende domestiche svolge una forma di lavoro particolarmente degna e socialmente utile, in quanto sta formando, plasmando, non oggetti inanimati di plastica o di argilla, ma degli esseri umani in carne ed ossa. Sta formando i cittadini di domani.

Per questo sarebbe opportuno che il disegno di legge fosse modificato in modo che al genitore che scelga di dedicare in tutto o in parte il suo tempo alla cura dei figli minorenni venga corrisposto un sussidio almeno equivalente ai sussidi che otterrebbe per avvalersi dei servizi di

supporto alla vita familiare (asili nido, scuola dell'infanzia, collaboratori domestici per la cura dei figli minori a carico). In questa chiave alcuni hanno pensato addirittura ad un c.d. "reddito di maternità".

In assenza di simili provvedimenti, il genitore - molto spesso la madre - che decide di dedicarsi prevalentemente e direttamente alla cura e alla formazione dei figli, sacrificando così un'attività lavorativa professionale, si troverebbe *discriminata* rispetto a una madre che decide di lavorare: quest'ultima potrebbe contare in più su un reddito da lavoro e, ad esempio, sulle detrazioni delle spese per i collaboratori domestici. Invece, la madre casalinga non avrebbe queste forme di sostegno, pur avendo deciso di offrire - di per sé - la cura e la formazione "ideale" ai suoi figli: per quanto possa essere amorevole e capace un collaboratore domestico, non è la stessa cosa - dal punto di vista psicologico e affettivo - rispetto al genitore del bambino.

## Conclusione

In conclusione, auspico che possano essere tenuti in considerazione alcuni degli umili suggerimenti critici in modo che si possa almeno iniziare a realizzare una vera inversione di tendenza nell'ambito del sostegno alla famiglia e delle politiche demografiche. Altrimenti, le promesse rischiano di rimanere sulla carta, con grave danno della società tutta.

*Avv. Alessandro Luis Andrea Fiore*